

Deliberazione della Giunta Regionale 19 marzo 2012, n. 42-3552

**Determinazione dei contenuti normativi ed economici dei contratti dei Direttori generali, direttori sanitari ed amministrativi delle Aziende sanitarie regionali; approvazione schemi tipo di contratto. Revoca D.G.R. n. 46-5332 del 19.02.2007.**

A relazione dell'Assessore Monferino:

L'articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", dispone, all'ottavo comma, che "il rapporto di lavoro del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario è esclusivo ed è regolato da contratto di diritto privato, di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, rinnovabile, stipulato in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile".

L'ottavo periodo del comma 6 dell'articolo 3 del succitato decreto legislativo, prevede poi che i contenuti di tale contratto, ivi compresi i criteri per la determinazione degli emolumenti, siano fissati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui sopra venne emanato nella seconda metà dell'anno 1995 (D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502) e conseguentemente, in data 18 marzo 1996, la Giunta regionale adottò il provvedimento n. 253-7207, recante ad oggetto "Determinazione dei contenuti economici e normativi del contratto di lavoro dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Regionali", modificando la precedente deliberazione n. 409-42333 del 29 dicembre 1994.

A seguito delle modificazioni apportate al D.P.C.M n. 502/1995 a mezzo del D.P.C.M. 31 maggio 2001, n. 319, la D.G.R. n. 253-7207 del 18 marzo 1996 venne modificata con D.G.R. n. 17-4168 del 22 ottobre 2001 e con D.G.R. n. 99-10265 del 1° agosto 2003.

Successivamente, alla luce delle modificazioni introdotte nell'ordinamento sanitario mediante la previsione di sempre più stringenti obblighi di rispetto di rigorosi parametri economici, si rese necessario intervenire sull'impianto generale dello schema contrattuale in allora in vigore mediante una più generale revisione delle clausole contrattuali intese ad assicurare il raggiungimento, da parte dei direttori generali, dell'equilibrio economico aziendale, nonché le misure da prevedersi a loro carico nell'ipotesi di mancato raggiungimento (ex art. 52 comma 4 lett d della legge n.289/2002 - legge finanziaria 2003).

Con DGR n. 46-5332 del 19.02.2007 vennero così rideterminati i contenuti normativi dei contratti da stipularsi con i direttori generali, sanitari ed amministrativi delle aziende sanitarie regionali, con la contestuale approvazione degli schemi tipo contrattuali, tuttora vigenti.

Posto quanto sopra, è da rilevare come, da un lato, elementi desumibili dalla pratica applicativa del modello contrattuale tuttora in utilizzo, unitamente al suo raffronto con le soluzioni negoziali adottate presso altre Amministrazioni regionali, e, dall'altro, alcuni recenti interventi legislativi – segnatamente in materia di rideterminazione del trattamento economico da riconoscersi alle figure professionali in questione e di ipotesi di decadenza automatica - suggeriscano di operare un allineamento di alcune delle attuali previsioni contrattuali alle nuove disposizioni normative, intervenendo nel contempo sui contenuti di alcune clausole contrattuali, allo scopo di rendere più

agevole la gestione del rapporto nella fase della sua esecuzione, favorendo così modalità di raccordo e di interazione più efficaci con le direzioni generali delle aziende sanitarie regionali.

In particolare, per quanto concerne le disposizioni legislative intervenute successivamente all'approvazione della citata DGR n. 46-5332 del 19.02.2007, si fa qui riferimento all'art. 61, comma 14, del D.L. 25 giugno 2008, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale, come noto, ha disposto che “a decorrere dalla data di conferimento o di rinnovo degli incarichi i trattamenti economici complessivi spettanti ai direttori generali, ai direttori sanitari, ai direttori amministrativi.....(omissis).....delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliere universitarie...(omissis)....sono rideterminati con una riduzione del 20 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008”.

Sebbene infatti l'applicazione delle misure in questione potesse apparire circoscritta, secondo l'interpretazione avanzata al momento dell'entrata in vigore del decreto, agli anni 2009-2010-2011, trattandosi di disposizioni finalisticamente orientate a consentire l'abolizione - disposta dal successivo comma 19 del citato art. 61 - del ticket sanitario gravante sulle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale nel triennio considerato, la successiva cessazione dell'efficacia delle sole disposizioni di cui al citato comma 19, disposta dall'art. 17, comma 6 del D.L. n. 98/2011, convertito con modificazioni in legge n.111/2011, sembra per contro avvalorare il carattere autonomo della valenza prescrittiva delle disposizioni di cui al comma 14 in questione, con la conseguente necessità di continuare a dare applicazione, anche successivamente all'anno 2011 - in carenza dell'individuazione di eventuali misure economiche di effetto finanziario equivalente ai sensi del successivo comma 23 dell'art. citato - alla rideterminazione dei trattamenti economici in questione, in conformità alle prescrizioni citate.

Un'ulteriore conferma all'impostazione sopra delineata sembra doversi desumere dall'art. 9 comma 2 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito in legge n. 122/2010, il quale all'ultimo periodo prescrive che i trattamenti economici complessivi spettanti “ai titolari di incarichi dirigenziali, anche di livello generale”, nell'ambito delle “amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni”, non possano essere “stabiliti in misura superiore a quella indicata nel contratto stipulato dal precedente titolare ovvero, in caso di rinnovo, dal medesimo titolare” (il richiamo al contratto dovendosi intendere, nel caso dei Commissari delle aziende sanitarie sino ad ora in carica, operato con riferimento ai rispettivi provvedimenti di nomina).

Analogamente, le specifiche disposizioni intervenute successivamente all'approvazione del modello contrattuale sinora vigente in materia di decadenza automatica del direttore generale in relazione alla mancata presentazione del Piano di rientro ovvero di riscontro negativo al medesimo - dettate dall'art. 2, commi 77,78,79 della legge 23 dicembre 2009 n. 191 (legge finanziaria 2010) - suggeriscono la corrispondente integrazione dell'articolo dello schema contrattuale in materia di clausole risolutive espresse.

Sul diverso piano, sopra ricordato, della necessità di riformulare, ovvero di integrare alcune previsioni contrattuali, al fine di renderle maggiormente puntuali ed agevolare così l'esecuzione del rapporto negoziale, si ritiene di dover provvedere all'adeguamento dei contenuti delle clausole sinora vigenti in materia di integrazione del trattamento economico del direttore generale, a fronte della documentata partecipazione ad attività formativa, nonché di facoltà di recesso da parte dell'Amministrazione regionale.

Per quanto in particolare attiene il riconoscimento del contributo, nei limiti stabiliti dall'art. 1 comma 5 bis del DPCM 19 luglio 1995, n. 502, agli oneri formativi sostenuti dal direttore, si ritiene di dover integrare le previsioni contrattuali vigenti mediante la specificazione delle modalità annuali di fruizione, da parte del direttore, dell'integrazione economica in parola, esplicitando in particolare la non cumulabilità, in caso di mancata fruizione, dei contributi relativi a singole annualità.

Alcune specifiche considerazioni si ritiene debbano essere richiamate con riferimento alla previsione contrattuale che riconosce reciprocamente ad entrambe le parti contraenti (Amministrazione regionale e direttore generale), libera facoltà di recesso anticipato dal contratto, ai sensi dell'art. 2237 del cod. civ., da esercitarsi mediante la comunicazione di semplice preavviso di tre mesi. La stessa clausola, invero, ammette la possibilità, in capo alla parte recedente, di non osservare il termine di preavviso stabilito dietro corresponsione, in favore dell'altra, di una somma pari al compenso equivalente ai giorni di mancato preavviso, da calcolarsi in modo proporzionale all'ammontare del trattamento economico annuo riconosciuto al direttore generale.

In termini generali, infatti, un'espressa previsione contrattuale intesa a riconoscere libera facoltà di recesso anticipato ad entrambi i contraenti non appare, in sé, strettamente necessaria, attesa la riconducibilità del contratto, ai sensi dell'art. 3 bis comma 8 del D. lgs. n. 502 /1992, alle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile – nel cui ambito si colloca la disciplina codicistica di cui all'art. 2237 cit. – d'altro canto un richiamo espresso al riconoscimento reciproco di tale facoltà, anziché inteso ad assicurare ad entrambe le parti una posizione di pari ordinazione può apparire eccessivamente oneroso nei confronti del direttore generale, la cui rimozione ad nutum da parte della Regione (così come attualmente formulata la clausola prescinde infatti dalla necessità di motivazione) può configurarsi nei termini dell'imposizione di una vera e propria “condizione potestativa”.

Per quanto poi attiene alla pratica applicativa della clausola in esame, occorre rilevare come la Regione non si sia mai avvalsa del ricorso al recesso anticipato, il quale è stato per contro utilizzato da alcuni direttori in un ambito peraltro di risoluzione concordata del rapporto negoziale, non essendosi infatti in tali casi ritenuto opportuno, da parte regionale, differire la sostituzione del direttore allo scadere del periodo contrattualmente stabilito ed acconsentendo così, per favorire un pronto avvicendamento dei vertici aziendali, alla risoluzione immediata del contratto rinunciando nel contempo all'esigibilità dell'indennità proporzionale al periodo di mancato preavviso.

Ed ancora, l'assenza di un richiamo espresso alla reciproca facoltà di recesso anticipato appare altresì opportuna alla luce della non del tutto univoca riconducibilità del contratto del direttore generale alla fattispecie tipica della prestazione d'opera professionale (da cui viene appunto fatta discendere l'applicabilità del citato art. 2237 cod. civ. in materia di recesso bilaterale); è noto infatti come, al di là del riferimento letterale di cui al citato art. 3 bis comma 8 del D. lgs. n. 502 /1992, la giurisprudenza abbia ripetutamente avuto modo di chiarire che il rapporto di lavoro del direttore generale, pur nella sua natura privatistica, debba però intendersi coordinato con i fini generali dell'Ente, essendo questi nominato mediante un atto di alta amministrazione espressione di poteri pubblicistici, con la conseguente ascrivibilità del relativo contratto alla categoria dei rapporti d'opera professionali aventi carattere di “parasubordinazione”.

Su un diverso piano di considerazioni, si è ritenuto inoltre che, in occasione della nomina dei nuovi direttori generali, una particolare rilevanza dovesse essere attribuita all'individuazione degli specifici obiettivi di cui all'art. 3 bis comma 5 del D. lgs. n. 502/1992 e s.m.i. (c.d. obiettivi di mandato) il cui raggiungimento rileva, come noto, ai sensi del successivo comma 6 dell'art. 3 bis

citato, ai fini della conferma - per il residuale periodo di durata del contratto – dell’incarico di ciascun direttore generale, trascorsi diciotto mesi dalla nomina.

Lo schema dell’articolato di cui si propone l’approvazione contiene pertanto un espresso rinvio ad un allegato contrattuale inerente la puntuale definizione, ed assegnazione, degli obiettivi in parola ai direttori nominati.

Alla luce di quanto sopra, è da rilevare infine come esigenze di omogeneità suggeriscano, evidentemente, la necessità di adeguare anche gli schemi contrattuali che riguardano gli incarichi dei direttori amministrativi e sanitari, approvati a suo tempo a mezzo della citata DGR n. 46-5332 del 19.02.2007.

Tutto ciò premesso, considerato e motivato, il relatore propone alla Giunta regionale di approvare l’allegato A alla presente deliberazione, a farne parte integrante e sostanziale, titolato: “Schema di contratto di prestazione d’opera intellettuale dei Direttori generali delle Aziende sanitarie regionali” ed i modelli allo stesso allegati, nonché l’Allegato B, parimenti allegato al presente atto quale parte integrante, titolato “Schema di contratto di prestazione d’opera intellettuale dei direttori sanitari/amministrativi delle aziende sanitarie regionali”.

La Giunta regionale, condividendo le argomentazione del relatore,

visti:

- il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e s.m.i., recante ad oggetto “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
- il D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502, e s.m.i., avente ad oggetto “Regolamento recante norme sul contratto del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere”;
- la legge 27 dicembre 2002, n. 289, avente ad oggetto “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)”;
- il D.L. n. 98/2011, convertito con modificazioni in legge n.111/2011, recante “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione”;
- il D.L. 25 giugno 2008, n. 112 avente ad oggetto “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133;
- il D.L. 31 maggio 2010, n. 78 avente ad oggetto “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122;
- la legge 23 dicembre, 2009, n. 191, avente ad oggetto “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Finanziaria 2010);
- la legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10 e s.m.i., avente ad oggetto "Ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Aziende Sanitarie Regionali”;

- la legge regionale 6 agosto 2007 n. 18 , recante: “Norme per la programmazione socio-sanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale”;
- la D.G.R. n. 253-7207 del 18 marzo 1996 avente ad oggetto “Determinazione dei contenuti economici e normativi del contratto di lavoro dei direttori generali delle aziende sanitarie regionali”;
- la D.G.R. n. 17- 4168 del 22 ottobre 2001 avente ad oggetto “Definizione del trattamento economico dei direttori generali, sanitari, ed amministrativi delle aziende sanitarie regionali”;
- la D.G.R. n. 99-10265 del 1° agosto 2003 avente ad oggetto “Definizione del trattamento economico dei direttori generali, amministrativi e sanitari delle aziende sanitarie regionali. Modificazioni alla DGR n. 17-4168 del 22.10.2001);
- la D.G.R. n. 46-5332 del 19 febbraio 2007, avente ad oggetto “Determinazione dei contenuti normativi dei contratti dei Direttori generali, direttori sanitari ed amministrativi delle Aziende sanitarie regionali; approvazione schemi tipo di contratto”;

a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

*delibera*

di approvare l'allegato A alla presente deliberazione, a farne parte integrante e sostanziale, titolato: “Schema di contratto di prestazione d’opera intellettuale dei direttori generali delle Aziende sanitarie regionali” , ed i modelli allo stesso allegati, revocando contestualmente la D.G.R. n. 46-5332 del 19.02.2007;

di approvare l'allegato B alla presente deliberazione, a farne parte integrante e sostanziale, titolato “Schema di contratto di prestazione d’opera intellettuale dei direttori sanitari/amministrativi delle aziende sanitarie regionali”.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso entro il termine massimo di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. In entrambi i casi il termine decorre dall’avvenuta piena conoscenza.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

ALLEGATO A) SCHEMA DI CONTRATTO DI PRESTAZIONE D' OPERA INTELLETTUALE DEI DIRETTORI GENERALI DELLE AZIENDE SANITARIE REGIONALI

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D' OPERA INTELLETTUALE

Premesso che la Giunta regionale, con deliberazione n. .... del ... ha nominato il / la dr / dr.ssa..... Direttore generale dell' Azienda sanitaria locale / ospedaliera/ ospedaliero-universitaria .....di ..... e che il / la medesimo / a, conscio / a delle responsabilità e dell' impegno che il mandato affidatogli /le comporta, dichiarando l' insussistenza di situazioni ostative, ha accettato l' incarico di cui trattasi come risulta dall' allegato 2 al presente contratto ;

richiamati:

- il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e s.m.i., recante “ Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” ;
- il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, e s.m.i., recante “ Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria” ;
- la legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10 e s.m.i., recante "Ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Aziende Sanitarie Regionali” ;
- la legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 e s.m.i., recante “ Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati” ;
- la legge regionale 6 agosto 2007 n. 18, recante “ Norme per la programmazione socio-sanitaria ed il riassetto del servizio sanitario regionale” ;
- la DGR n. .... del ....., inerente la determinazione dei contenuti normativi ed economici del contratto dei direttori generali delle aziende sanitarie regionali; .....

tra

la Regione Piemonte, (in prosieguo Regione) in persona dell' Assessore alla Tutela della Salute e Sanità, Edilizia sanitaria, ARESS, Politiche sociali, nato a ..... il ....., domiciliato per gli effetti del presente contratto in Torino, Corso Regina Margherita n. 153bis, delegato alla stipula del presente contratto dal Presidente e legale rappresentante....., giusta la delega di cui alla DGR n. .... del .....

ed

il / la ..... (in prosieguo Direttore generale) nato/a a ....., il ....., residente in ....., domiciliato/a per la carica presso la sede legale dell' Azienda sanitaria .....,

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1. (Conferimento incarico).

1. La Regione conferisce al /alla ..... l' incarico di Direttore generale dell' Azienda sanitaria ..... (in prosieguo Azienda).

2. L' incarico è conferito per la durata di anni..... , decorrenti dal ... / ... / ..., o dalla data di sottoscrizione del presente contratto, se successiva.
3. Eventuali dimissioni anticipate dovranno essere comunicate dal Direttore generale all' Assessore alla Tutela della Salute e Sanità, Edilizia Sanitaria e A.R.E.S.S. , Politiche sociali, a mezzo di lettera raccomandata, con preavviso di almeno 90 giorni.
4. La Regione si riserva la facoltà di modificare la sede d' assegnazione del Direttore generale senza che la mobilità interaziendale modifichi la durata e le altre condizioni del presente contratto, fatto salvo, se del caso, l' adeguamento del corrispettivo di cui all' art. 7. La mancata accettazione della nuova sede costituisce grave motivo ai sensi dell' articolo 12, comma 3, lett. c) della l. r. n. 10/1995.
5. Entro diciotto mesi dalla nomina il Direttore generale dovrà produrre il certificato di frequenza del corso di formazione di cui all' articolo 3 bis, comma 4, del d. lgs. n. 502/1992 e s. m. i..

#### Articolo 2. (Oggetto della prestazione).

1. Il / La ..... si obbliga ad esercitare tutte le funzioni attribuite, da norme nazionali o regionali, al Direttore generale dell' Azienda sanitaria, e con l' assunzione dei poteri di gestione dell' Azienda, quali disciplinati da norme di legge o di regolamento o da provvedimenti regionali o nazionali, si accolla ogni responsabilità connessa.
2. Il Direttore generale - attraverso la gestione delle risorse organizzative, proprie dell' Azienda e di quelle messe a disposizione dalla Regione, in base agli indirizzi di programmazione emanati dalla stessa e dallo Stato - nell' espletamento del mandato, concorre alla realizzazione degli obiettivi di tutela della salute e d' assistenza sanitaria, sulla base dei livelli fissati dalla Regione e dallo Stato.
3. Nell' esercizio delle proprie funzioni, il Direttore generale è tenuto al rispetto dei principi di legalità, efficienza, efficacia, imparzialità e buon andamento dell' azione amministrativa, nonché di corretta gestione economica delle risorse. In particolare, con la sottoscrizione del presente contratto, il Direttore generale si obbliga a rispettare, in coerenza con le disposizioni nazionali e regionali, l' equilibrio economico-finanziario aziendale. Il suddetto obbligo è considerato obiettivo essenziale ed irrinunciabile ed il suo rispetto è periodicamente verificato dalla Regione.
4. Il mancato perseguimento degli obiettivi individuati come essenziali dagli atti di programmazione nazionale o regionale, o il porre in essere comportamenti o atti lesivi del rapporto fiduciario instaurato con la Regione, costituisce grave motivo ai sensi dell' articolo 12, comma 3, lettera c) della legge regionale n. 10/1995.

#### Articolo 3 (Obiettivi di mandato)

1. Fatte salve le pattuizioni di cui al comma 4 del precedente articolo, l' allegato 1 al presente contratto definisce, in applicazione dell' art. 3 bis comma 5 del D. lgs. n. 502/1992 e s.m.i., gli obiettivi di salute e funzionamento dei servizi assegnati al direttore generale, il cui raggiungimento, unitamente alla verifica sui risultati aziendali conseguiti, verrà valutato nei termini e per le finalità di cui al comma 6 dello stesso art. 3 bis.

Articolo 4. (Obblighi di fedeltà ed esclusività).

1. Il Direttore generale si impegna a svolgere la prestazione a tempo pieno e con impegno esclusivo; è preclusa la sussistenza di ogni altro rapporto di lavoro, dipendente o autonomo. In particolare, il Direttore generale deve personalmente eseguire con assiduità l'incarico ricevuto, avvalendosi, sotto la propria direzione e responsabilità, della collaborazione dei direttori amministrativo e sanitario, da lui nominati, valutata l'assenza di qualsiasi situazione di conflitto d'interessi.
2. Il Direttore generale, qualora sia iscritto ad un albo o elenco professionale, deve comunicare all'Ordine o Collegio competente la sospensione dell'attività professionale per il periodo di durata del presente contratto.

Articolo 5. (Obblighi di riservatezza).

1. Il direttore generale - nel rispetto delle norme di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. ed alla legge regionale 4 luglio 2005, n. 7, recanti norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi - è tenuto al rispetto degli obblighi di riservatezza quali disciplinati dal D. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. ("Codice in materia di protezione dei dati personali").

Articolo 6. (Obblighi di informazione).

1. Il Direttore generale assume tutti gli obblighi d'informazione posti a carico dell'Azienda dalla normativa vigente e dagli atti nazionali o regionali e s'impegna a fornire alla Regione ed ai Ministeri, entro i termini tassativamente previsti, tutti i dati e le notizie richieste.
2. Il mancato rispetto dei contenuti e delle tempistiche dei flussi informativi compresi nel sistema informativo sanitario nazionale e regionale costituisce grave motivo ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lett. c), della l. r. n. 10/1995.

Articolo 7. (Corrispettivo).

1. Il corrispettivo per l'esercizio delle funzioni di Direttore generale, al lordo di oneri e ritenute di legge, è determinato, per l'intera durata dell'incarico, in € ... / ... (euro.....) annui. Il compenso stabilito viene corrisposto in dodici quote mensili, autonome e posticipate, di pari ammontare.
2. Il trattamento economico di cui al comma 1 è determinato in attuazione delle prescrizioni di cui all'art. 61 comma 14 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, e s.m.i., recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria".
3. Il trattamento economico così determinato ha carattere d'onnicomprendività, ed in particolare è compensativo anche di tutte le spese che il Direttore generale sosterrà per gli spostamenti dal luogo di residenza al luogo di svolgimento delle funzioni. Con la sottoscrizione del contratto il Direttore generale accetta il corrispettivo e riconosce al predetto effetti pienamente remunerativi delle prestazioni da lui rese.
4. Per lo svolgimento delle attività inerenti le funzioni, spetta al Direttore generale il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio, effettivamente sostenute e documentate, nei limiti e secondo le modalità stabilite per i dirigenti generali dello Stato di prima fascia.

5. Nei casi di ritardata adozione degli atti di cui all' articolo 12, comma 4 della l. r. n. 10/1995 per il periodo della durata del ritardo, il corrispettivo è ridotto della metà.
6. Il corrispettivo di cui al comma 1 è integrato della somma di € ....., quale contributo per la documentata partecipazione a corsi di formazione manageriale e/o ad iniziative di studio ed aggiornamento promosse dalla Regione ed a quelle cui il direttore partecipi per esigenze connesse al proprio ufficio riservandosi la Regione di richiedere, annualmente, la relazione sullo sviluppo del percorso formativo.  
La somma di cui sopra, a carico dell' azienda sanitaria, deve intendersi come limite annuo di spesa, anche con riferimento ad iniziative formative che si sviluppino su più annualità. Il contributo, qualora non usufruito nell' anno, ovvero negli anni precedenti, non può essere cumulato con quelli spettanti per le annualità successive, potendosi, al più, frazionare il rimborso annualmente spettante nei confronti di singole iniziative formative distribuite su più annualità, nell' ambito di un percorso formativo unitario. Resta fermo, in tale ultima ipotesi, l' ammontare massimo del contributo riconoscibile per ciascuna annualità.

#### Articolo 8. (Integrazione al trattamento economico).

1. La Regione Piemonte stabilisce annualmente gli obiettivi aziendali d' interesse regionale il cui raggiungimento denoti significativi risultati di miglioramento gestionale.
2. Il raggiungimento complessivo dei risultati di gestione attesi e la realizzazione degli obiettivi assegnati al Direttore generale (accertati dalla Regione anche mediante l' applicazione di appositi indicatori) nonché il rispetto dei vincoli di bilancio, potranno determinare la corresponsione, da parte dell'Azienda, a titolo di integrazione del trattamento economico, di un compenso aggiuntivo nella misura massima del venti per cento della somma indicata al I comma dell' articolo 7.

#### Articolo 9. (Clausole risolutive espresse).

1. Le parti convengono che, ai sensi dell' articolo 1456 del codice civile, il contratto è risolto nei seguenti casi:
  - a. accertata non corrispondenza al vero dei fatti esposti nelle dichiarazioni richieste ai fini della nomina, ai sensi dell' articolo 11 della l. r. n. 39/1995;
  - b. accertata violazione degli obblighi previsti dall' articolo 4;
  - c. decadenza automatica del direttore generale, ai sensi dell' art. 52 comma 4 lett. d della l. 289/2002, nell' ipotesi di mancato raggiungimento dell' equilibrio economico dell' azienda;
  - d. decadenza automatica a seguito della nomina, da parte del Consiglio dei Ministri, del Presidente della Giunta regionale a commissario ad acta, nel caso di mancata presentazione del Piano di rientro o di riscontro negativo al medesimo, in applicazione dell' art. 2 comma 79 della L. n. 191/2009;
  - e. modificazioni che comportino la soppressione dell' Azienda sanitaria cui il Direttore generale è preposto ovvero approvazione di una diversa definizione degli ambiti territoriali delle Aziende sanitarie che incida sull' ambito territoriale dell' Azienda cui è preposto il Direttore Generale.

Articolo 10. (Altre cause di risoluzione).

1. Il contratto è altresì risolto nei seguenti casi:
  - a. adozione della deliberazione regionale di non conferma dell' incarico a seguito della verifica di cui all' articolo 3, effettuata ai sensi dell' articolo 3 bis, comma 6, del d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;
  - b. dichiarazione di decadenza ai sensi dei commi 3, lettere a), c) e d), e 4 dell' articolo 12 della l. r. n. 10/1995 e s.m.i.;
  - c. dichiarazione di decadenza ai sensi dell' articolo 14 della l.r. n. 39/1995 e s.m.i.;
  - d. sopravvenienza o accertamento di uno degli impedimenti di cui all' articolo 3, comma 11, del D. lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;
  - e. intervenuta sentenza, anche non definitiva, di annullamento degli atti preordinati al presente contratto, ovvero quando l' Amministrazione regionale provveda, in via di autotutela, all' annullamento dell' atto di nomina;
  - f. negli altri casi previsti da leggi o regolamenti statali o regionali.
2. Nei casi di risoluzione del contratto previsti dall' art. 9, nonché dal presente articolo, nulla è dovuto al direttore generale a titolo di indennizzo per la risoluzione stessa.

Articolo 11. (Oneri e spese contrattuali).

1. Il presente contratto, redatto in bollo, sarà registrato in caso d' uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Le spese di bollo e di registrazione sono a carico del Direttore generale.
2. Gli oneri economici derivanti dall' applicazione del presente contratto sono posti a carico del bilancio dell' Azienda sanitaria regionale cui il Direttore è preposto.

Articolo 12. (Norme applicabili e foro competente).

1. Le premesse e gli allegati 1 e 2 costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto. Per quanto non espressamente previsto o non regolato dal d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i. o dalla l. r. n. 10/1995, si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli 2230 e seguenti del codice civile.
2. Foro competente è quello di Torino.

Letto, condiviso e sottoscritto in n.      originali.  
Torino, li    .. / .. / ..

per la Regione Piemonte l' Assessore  
alla Tutela della Salute e Sanità, Edilizia  
sanitaria, ARESS, Politiche sociali

Il dott.    .. .. .  
.....

Ai sensi del II comma dell' articolo 1341 del Codice civile il / la ...  
dichiara di approvare espressamente le clausole previste dai seguenti articoli: 1 ; 2 commi  
3 e 4 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ;7 ; 9 ;10 ;11.

Il dott. ... ..

.....

Allegato 1 al contratto

Azienda sanitaria locale/ospedaliera/ospedaliero-universitaria. ....

Individuazione ed assegnazione degli obiettivi di mandato

(art. 3 bis comma 5 D. lgs n. 502/1992 e s.m.i.).

- 1).....
- 2).....
- n).....

*Allegato 2 al contratto*

**DICHIARAZIONE**

In relazione alla D.G.R. n. \_\_ - \_\_ del \_\_ di nomina del Direttore generale dell' Azienda sanitaria locale / ospedaliera/ospedaliero-universitaria \_\_\_\_\_, il/la sottoscritto/a dr. /dr.ssa \_\_\_\_\_, nato/a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, dichiara:

- a) di essere in possesso dei requisiti per la nomina a direttore generale di Azienda sanitaria regionale, come da curriculum agli atti della Regione, sottoscritto e datato \_\_\_\_\_ ;
- b) di non aver riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo, ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 166 del codice penale;
- c) di non esser sottoposto a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;
- d) di non essere stato sottoposto, anche con provvedimento non definitivo, ad una misura di prevenzione;
- e) di non essere sottoposto a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata.

Dichiara inoltre l' insussistenza delle cause d' incompatibilità di cui:

- all' articolo 3, comma 9 del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.;
- all' articolo 3 bis, comma 10 d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.;
- all' articolo 66, comma 1 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- all' articolo 13, della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 e s.m.i..

Dichiara altresì:

- di accettare la nomina a Direttore generale dell' Azienda sanitaria locale / ospedaliera/ospedaliero-universitaria \_\_\_\_\_, alle condizioni tutte stabilite dalla sopra citata deliberazione di nomina e, con l' assunzione dei poteri di gestione, di accollarsi ogni responsabilità connessa, disciplinata da norme di legge o di regolamento o prevista da atti di programmazione o d' indirizzo regionali, nazionali o aziendali;
- di rinunciare ad eventuali atti ed azioni giudiziarie nei confronti della Regione Piemonte e delle Aziende sanitarie regionali del Piemonte tutte, per pretese sostanziali relative ai precedenti incarichi di direttore generale, commissario, direttore sanitario o amministrativo svolti presso aziende sanitarie regionali del Piemonte.

Con riferimento all' art. 13 del D. lgs. 196/2003 e s.m.i., dichiara di essere stato adeguatamente informato in merito ai diritti ed all' utilizzo dei propri dati personali, che la Regione Piemonte tratterà, anche con mezzi informatici, esclusivamente per i fini connessi al procedimento di cui trattasi.

Con riferimento alla legge n. 241/1990 e s.m.i., nonché alla legge regionale n. 7/2005, dichiara di essere stato adeguatamente informato circa il procedimento di verifica inerente la veridicità delle dichiarazioni rese, che sarà intrapreso ai sensi del Capo V del DPR n. 445/2000 , nonché di essere a conoscenza delle sanzioni – di cui al successivo Capo VI D.P.R. cit. – previste in caso di dichiarazioni non veritiere o di falsità in atti.

Torino, .....

FIRMA DEL DICHIARANTE

ALLEGATO B) "Schema di contratto di prestazione d'opera intellettuale dei direttori sanitari / amministrativi delle Aziende Sanitarie regionali "

## CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE

Premesso:

- che il direttore generale dell'azienda sanitaria locale/ospedaliera/ospedaliero-universitaria ..... con deliberazione n.....del..... ha nominato il dott. .... quale direttore sanitario/amministrativo dell'azienda medesima;

- che il dott. .... ha prodotto formale dichiarazione attestante l'assenza di situazioni ostative all'assunzione della carica di direttore sanitario/amministrativo previste dall'art. 3 comma 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di incompatibilità previste dall'art. 3, comma 9 del medesimo decreto, ed accettato la nomina con nota in data .....

visto il D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502 e s.m.i., avente ad oggetto "Regolamento recante le norme sul contratto del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere" che all'art. 2, comma 1 prevede che ai sensi dell'art. 3-bis, comma 8 del d. lgs. 502/1992 e s.m.i. il rapporto di lavoro del direttore sanitario/amministrativo è regolato da contratto di diritto privato stipulato in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile;

visto il d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.;

vista la l.r. 24 gennaio 1995, n. 10;

vista la l.r. 6 agosto 2007, n. 18;

TRA

il dott. .... nato a.....il....., che interviene e agisce in rappresentanza dell'Azienda sanitaria locale/ospedaliera ..... (C.F. ....) quale direttore generale pro tempore della medesima, domiciliato per gli atti relativi al presente contratto presso la sede legale dell'azienda.....

E

il dott. .... nato a .....il..... (C.F. ....) residente a ..... domiciliato per gli atti relativi alla carica presso la sede legale dell'azienda ..... ai sensi dell'articolo 2230 del Codice civile,

### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

#### Art. 1 (Durata)

1. Il direttore generale dell'azienda ..... conferisce al dott. ...., che accetta l'incarico di direttore sanitario/amministrativo dell'azienda medesima
2. L'incarico ha durata di ..... anni dalla data di stipulazione del presente contratto, salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2.

#### Art. 2 (Oggetto)

1. Il dott. ....si impegna ad esercitare le funzioni stabilite dal d. lgs. 502/1992 e s.m.i., nonché dalle norme e dagli atti di programmazione nazionali e regionali. Nelle funzioni di direttore sanitario/amministrativo sono comprese anche quelle che sia tenuto a svolgere in caso di vacanza, assenza o impedimento ed eventualmente per delega del direttore generale.
2. Il dott. ...., nella sua qualità di direttore sanitario/amministrativo, risponde al direttore generale del raggiungimento degli obiettivi fissati dallo stesso ed è oggettivamente responsabile del risultato dell'attività svolta dagli uffici cui è preposto, della realizzazione dei programmi e dei progetti a lui affidati, nonché della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali ad essi assegnate.
3. Nell'esercizio delle proprie funzioni il dott. .... – nel rispetto delle norme di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. ed alla legge regionale 4 luglio 2005, n. 7, recanti norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi – è tenuto al rispetto

degli obblighi di riservatezza quali disciplinati dal D. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. ("Codice in materia di protezione dei dati personali").

#### Art. 3 (Obbligo di fedeltà ed esclusività)

1. Il direttore sanitario/amministrativo si impegna a svolgere le funzioni di cui al precedente art. 2 a tempo pieno e con impegno professionale esclusivo a favore dell'azienda sanitaria. Il direttore sanitario/amministrativo, qualora sia iscritto ad un albo o elenco professionale, deve comunicare all'Ordine o Collegio competente la sospensione dell'attività professionale per il periodo di durata del presente contratto.

#### Art. 4 (Compenso)

1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente contratto è corrisposto al direttore sanitario / amministrativo, per tutta la durata contrattuale, un compenso annuo, onnicomprensivo, di € ... / ... (Euro.....), al lordo di oneri e di ritenute di legge. Il compenso stabilito è corrisposto in dodici quote mensili posticipate di pari ammontare. Con la sottoscrizione del contratto il dr..... accetta il compenso riconoscendo al predetto effetti pienamente remunerativi della propria prestazione.

2. Il trattamento economico di cui al comma precedente ha carattere di onnicomprensività e, in particolare, comprende le spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza al luogo di svolgimento delle funzioni.

3. Al direttore sanitario/amministrativo, per lo svolgimento delle attività inerenti le sue funzioni, spetta il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio effettivamente sostenute e documentate, nei limiti e secondo le modalità stabilite per i dirigenti apicali del Servizio sanitario.

4. Il corrispettivo di cui al comma 1 è integrato della somma di € ..... (euro .....), quale contributo per la documentata partecipazione a corsi di formazione manageriale e/o ad iniziative di studio ed aggiornamento promosse dalla Regione ed a quelle cui il direttore partecipi per esigenze connesse al proprio ufficio riservandosi la Regione di richiedere, annualmente, la relazione sullo sviluppo del percorso formativo.

La somma di cui sopra, a carico dell'azienda sanitaria, deve intendersi come limite annuo di spesa, anche con riferimento ad iniziative formative che si sviluppino su più annualità. Il contributo, qualora non usufruito nell'anno, ovvero negli anni precedenti, non può essere cumulato con quelli spettanti per le annualità successive, potendosi, al più, frazionare il rimborso annualmente spettante nei confronti di singole iniziative formative distribuite su più annualità, nell'ambito di un percorso formativo unitario. Resta fermo, in tale ultima ipotesi, l'ammontare massimo del contributo riconoscibile per ciascuna annualità.

#### Art. 5 (Quota incentivante)

1. Il direttore generale, tenendo conto degli obiettivi gestionali previsti dalla programmazione regionale e aziendale, stabilisce annualmente gli obiettivi del direttore sanitario / amministrativo il cui raggiungimento, accertato anche mediante l'applicazione di appositi indicatori, può determinare la corresponsione, a titolo incentivante, di un compenso aggiuntivo nella misura massima del venti per cento di quanto indicato al precedente art. 4, comma 1.

3. In sede di definizione degli obiettivi viene determinata la misura percentuale complessiva del compenso aggiuntivo, la sua ripartizione per singoli obiettivi e le modalità di verifica del loro raggiungimento, talché la corresponsione della quota sia anche in relazione ai risultati di gestione complessivamente ottenuti dall'Azienda.

#### Art 6 (Risoluzione e sospensione del rapporto contrattuale)

1. Il contratto verrà risolto nei seguenti casi:

a) quando sia sopravvenuto o, pur preesistente, sia stato successivamente accertato uno degli impedimenti di cui all'art. 3, comma 11, d. lgs. 502/1992 e s.m.i. ovvero una delle cause di incompatibilità di cui all'art. 3, comma 9, del medesimo decreto;

b) in caso di assenza o di impedimento superiore a sei mesi;

c) quando il direttore sanitario / amministrativo sia stato revocato ai sensi dell'art. 18, comma 6, l.r. 10/1995;

d) quando sia intervenuta sentenza di annullamento dell'atto di nomina ovvero quando si sia proceduto, in via di autotutela, all'annullamento dell'atto medesimo;

e) negli altri casi previsti da leggi e regolamenti statali e regionali.

2. Il contratto si intende, altresì, risolto trascorsi tre mesi dalla sostituzione del direttore generale, ovvero quando, prima della scadenza di detto termine, sia nominato un soggetto diverso quale direttore sanitario/amministrativo.

3. Il direttore generale, con provvedimento motivato e previa contestazione degli addebiti, può sospendere per la durata massima di sei mesi il direttore sanitario/amministrativo nei casi previsti dall'art. 18 comma 5, l. r. 10/1995.

4. Nulla è dovuto, a titolo di indennizzo, nei casi previsti dal presente articolo.

Art. 7 (Norme applicabili)

1. Per quanto non previsto dal presente contratto si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui al titolo terzo del libro quinto del codice civile.

Art. 8 (Spese di bollo e registrazione)

1. Il presente contratto, redatto in bollo, sarà registrato in caso d'uso ai sensi del DPR 26 aprile 1986, n. 131.

Letto, condiviso e sottoscritto in .....originali.

DATA .....

FIRME .....

Ai sensi dell'art.1341, secondo comma del codice civile il dott. .... dichiara di approvare espressamente le clausole di cui agli articoli 3, 4, e 6 del presente contratto.

DATA .....

FIRMA .....